



PROFESSIONE
Jobs Act Autonomi, dal CNI la Guida alle novità

NORMATIVA
La sanatoria edilizia non annulla la violazione delle norme antisismiche

MERCATI
Da Bankitalia la Guida 'Comprare una casa - il mutuo ipotecario'

PROFESSIONE

Jobs Act Autonomi, dal CNI la Guida alle novità

di Alessandra Marra

#24/08/2017

0 Commenti

Gli Ingegneri spiegano come avvalersi delle tutele previste in tema di ritardo nei pagamenti e deducibilità delle spese di formazione

1 0

[f Consiglia](#) [Tweet](#) [+1](#) [Commenti](#)



24/08/2017 – Maggiore tutela contrattuale, deducibilità integrale per le spese attinenti alla formazione e all'esecuzione delle prestazioni, norme contro il ritardo nei pagamenti e un regime previdenziale agevolato in caso di gravidanza, malattia e infortunio.

Queste le principali novità introdotte dalla [Legge 81/2017](#) (Jobs Act Autonomi) ricordate dal [Consiglio Nazionale Ingegneri](#) (CNI) nella



Consulenza gratuita di un progettista VELUX

[Prenota](#)

Le più lette

RESTAURO
'Cammini e Percorsi', pubblicato il bando per i primi 43 immobili
24/07/2017

NORMATIVA
Scia, cantiere blindato dopo 18 mesi
25/07/2017

LAVORI PUBBLICI
Impianti sportivi nelle periferie, a settembre altri 100 milioni di euro
26/07/2017

NORMATIVA
Professionisti, scatta l'obbligo di preventivo scritto o digitale
04/08/2017

[Circolare 84/2017](#) che sintetizza i punti più interessanti della normativa per i professionisti.

Tutela contrattuale del professionista

La circolare ricorda che la nuova Legge reca sostanziali novità a **tutela del libero professionista nell'ambito dei rapporti negoziali con il committente**. Tali novità, raggruppabili in garanzie contrattuali e di esecuzione della prestazione, privilegiano in maniera sistematica il libero professionista fornendo strumenti di protezione nei confronti del cliente.

Vengono qualificate come **"abusive" e prive di effetto delle clausole** che attribuiscono al committente la facoltà di **modificare unilateralmente le condizioni del contratto**. In più il committente non può più recedere dal contratto senza aver dato un congruo preavviso e non può rifiutarsi di sottoscrivere il contratto in forma scritta.

Infine, non hanno effetto clausole mediante le quali le parti concordino **termini di pagamento superiori a 60 giorni** dalla data del ricevimento.

Norme contro il ritardo di pagamento

Il professionista che subisce ingiustificatamente un **ritardo nel pagamento del corrispettivo, ha diritto agli interessi** di mora che decorrono automaticamente, sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza previsto nel contratto, per il solo fatto dell'inadempimento, senza dover inviare alcuna lettera di sollecito o altro atto di "costituzione in mora".

Relativamente al termine da cui fare decorrere gli interessi di mora, il CNI spiega che **laddove il termine per il pagamento non sia contrattualmente stabilito**, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

- 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- 30 gg. dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- 30 gg. dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- 30 gg. dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della



TOPOGRAFIA
 Al via la nuova visura catastale telematica
 25/07/2017



AMBIENTE
 Casa Italia, online la mappa dei rischi dei comuni italiani
 04/08/2017



NORMATIVA
 Poli per l'infanzia, firmato il decreto da 150 milioni di euro
 03/08/2017



NORMATIVA
 Permesso di costruire, in caso di ritardo il Comune deve risarcire
 01/08/2017



Le più commentate



AMBIENTE
 Consumo di suolo, in sei mesi consumati quasi 30 ettari al giorno
 26/06/2017



PROFESSIONE
 Equo compenso, Noi Professionisti: 'sia un obbligo deontologico'
 13/07/2017



NORMATIVA
 Il progettista sarà responsabile dei prodotti da costruzione che prescrive
 12/06/2017



PROGETTAZIONE
 Ministro delle Infrastrutture Delrio: 'certificato di stabilità' obbligatorio
 10/07/2017



NORMATIVA
 Piemonte, via libera ai modelli unificati per l'edilizia
 27/06/2017

conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Deducibilità spese per la formazione

La Legge 81/2017 prevede **la deduzione sia di spese di formazione** sia di altre tipologie di spese tipiche dei lavoratori autonomi. Il previgente regime (art. 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986) consentiva la deduzione per le spese di partecipazione a "convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale", incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50% del loro ammontare.

L'attuale disciplina ammette, invece, **l'integrale deduzione**, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle **spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione** (convegni e congressi) o di aggiornamento professionale ed, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle "spese sostenute per i **servizi personalizzati di certificazione** delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità", mirati a "sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro" ed erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati.

Assicurazione contro mancato pagamento

La Legge 81/2017 prevede **l'integrale deduzione** degli oneri sostenuti per la **garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni**, fornita da forme assicurative o di solidarietà. In altri termini i costi sostenuti dai professionisti in termini di premio per una polizza (c.d. "assicurazione crediti") che tuteli dai mancati pagamenti del committente, potranno essere dedotti dall'imponibile Irpef per l'intero.

Spese connesse all'esecuzione degli incarichi

Gli Ingegneri ricordano anche che con la nuova norma è **prevista l'esclusione dal reddito imponibile** ai fini IRPEF del lavoratore autonomo (e, di conseguenza, dal montante contributivo previdenziale) di:

- tutte le spese relative **all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente** (ivi comprese tutte le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande acquistate, e sempre sostenute direttamente da parte del committente);
- le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande per l'esecuzione di un incarico, anche se sostenute dal lavoratore autonomo, purché addebitate analiticamente in capo



NORMATIVA
 Società di ingegneria nel mercato privato, le polemiche non si placano
 23/06/2017



NORMATIVA
 Se il valore del terreno aumenta dopo una variante, al Comune spetta una quota
 24/07/2017



NORMATIVA
 Manovrina: cambi di destinazione d'uso più facili nei centri storici
 27/06/2017



al committente.

Tutela in caso di gravidanza, infortunio o malattia

In caso di gravidanza, malattia o infortunio il provvedimento prevede il diritto, per i lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, alla **conservazione del rapporto di lavoro** per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Viene previsto il diritto alla **sospensione del pagamento dei contributi previdenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i casi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni. La sospensione è ammessa per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione, in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.

Il CNI sottolinea che la norma in questione, per come è strutturata, si può ritenere **applicabile anche alle forme di previdenza obbligatorie** gestite da persone giuridiche di diritto privato (es. Inarcassa, Cipag, Eppi, ecc.)”.

Partecipazione ad appalti

La Legge 81/2017 dispone che le PA promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la **partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici**, nonché ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l'accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche.

Inoltre, ai fini della partecipazione ai bandi e dell'assegnazione di incarichi e appalti privati, prevede di riconoscere ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica in cui operano o sono costituiti, le possibilità di costituire **consorzi stabili professionali o associazioni temporanee professionali**.

Accesso ai fondi strutturali europei

Tutti lavoratori autonomi vengono equiparati alle piccole e medie imprese, ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali finanziati con i fondi strutturali europei.

Sicurezza sul lavoro negli studi professionali

Il Jobs Act Autonomi prevede l'emanazione di un futuro decreto legislativo per il **riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza** e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi

professionali, in base ai seguenti principi:

- individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali siano da equiparare a quelli nelle abitazioni;
- determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
- semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali.

Diritti su apporti originali ed invenzioni

Il Jobs Act Autonomi prevede, infine, che i **diritti di utilizzazione economica** relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto **spettano al lavoratore autonomo**, fatta salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva sta prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata.

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su [Facebook](#), [Twitter](#) e [Google+](#)

© Riproduzione riservata



Norme correlate

 **Circolare 22/06/2017 n.84**
[Consiglio Nazionale Ingegneri](#) - Legge 81/2017, cd Jobs Act Autonomi: sintesi delle novità e delle tutele per i professionisti autonomi

 **Legge dello Stato 22/05/2017 n.81**
 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Statuto Lavoratori Autonomi o Jobs Act Autonomi)

Approfondimenti

- [Riforma professioni](#)
- [Tasse sui Professionisti](#)

Notizie correlate